

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti della Curia Arcivescovile

Variazioni nel Calendario Liturgico Diocesano per la festa di S. Pietro Canisio

In seguito al Decreto della S. Congregazione dei Riti che prescrive la festa di S. Pietro Canisio per il 27 Aprile, nel Calendario liturgico di Torino per il corrente anno si deve semplicemente *sostituire* la detta festa di S. Pietro Canisio (come è nella relativa aggiunta, e colle commemorazioni segnate nel Calend., il 26 - 27 Aprile) alla festa del B. Bartolomeo Cerverio.

La festa del B. Bartolomeo (perchè propria della Diocesi) si deve celebrare d'or innanzi (a norma delle « Addit. et Variat. in Rubr. Brev. », tit. V, n. I, verso il fine) il giorno 11 Maggio, che è il primo giorno seguente *perpetuamente* libero; quest'anno però siccome il detto giorno, undici Maggio, è *accidentalmente* impedito dall'Ottava della Solennità di S. Giuseppe, il B. Bartolomeo si dovrà solamente commemorare alle Lodi e Messe del giorno 11 Maggio, e (dopo la commemor. già segnata nel calendario) nei Vespri dei giorni 10 e 11 Maggio.

NOTA. — La Messa per S. Pietro Canisio è *In medio* col solo primo *Oremus* proprio.

Ai ritardatari nella consegna dei registri parrocchiali

Risulta che a tutto marzo ben quindici parrocchie non hanno ancora provveduto a trasmettere alla Curia Arcivescovile i registri parrocchiali dell'anno 1926. Si raccomanda vivamente ai ritardatari di mettersi in regola con tutta sollecitudine.

Certificati di rendita giacenti

Sono tuttora giacenti in Curia circa sessanta certificati di rendita nominativa spettanti a varie Parrocchie. Sono pregati i RR. Parroci titolari dei certificati stessi a ritirarli al più presto.

Commissione di assistenza del Clero Torinese

Relazione dell'adunanza del 4 febbraio

Coi migliori auguri di sempre più fervida opera pel sollievo materiale e morale del Clero bisognoso, e colla preziosa benedizione di Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, si iniziò il 4 febbraio l'importante seduta della Commissione di Assistenza che ogni anno si aduna per rendersi conto di quanto la prudenza e l'esperienza ha potuto suggerirle per svolgere con profitto la delicata mansione, ed escogitare nuovi mezzi a rendere meno disagiata la condizione economica dei proprii confratelli.

Colle cifre alla mano del bilancio consuntivo, S. E. Monsignor Pinardi espose ai numerosi convenuti l'attuale situazione dell'Opera benefica che, pur mancando di cospicue offerte di fronte allo scorso anno, poté sopperire alle notevoli necessità dei richiedenti. Disse del vantaggio immenso che ne proviene a coloro che si trovano in un reale bisogno il poterlo manifestare senza soggezione alcuna, ed averne il dovuto soccorso, come pure parlò dell'opera morale in pro di essi quando migliorandone la condizione può salvaguardarne la dignità e metterli in grado di adempiere serenamente e con maggior soddisfazione il proprio dovere.

Fece notare che, se per la sistemazione della posizione di non pochi Cappellani, si ebbero nell'annata a registrare un numero minore di domande, si dovette però largheggiare cogli altri in proporzione delle necessità, essendovi ancora molti tra i sacerdoti che richiedono un'assistenza speciale vuoi per l'età avanzata accompagnata le mille volte dai più gravi acciacchi, vuoi per malattie incurabili, vuoi per condizioni più tristi ancora che la sola carità fraterna può conoscere e sente il dovere di lenire.

E qui, tutto esponendo il bene che potrebbe fare l'Opera di assistenza del Clero se maggiore fosse il concorso dei benefattori, S. E. il Presidente si augura che sorga una specie di emulazione tra i sacerdoti ed i secolari cui la Divina Provvidenza fu più larga di beni di fortuna onde sostenere chi si trova nell'indigenza, massime trattandosi del ministro di Dio, memori della grande retribuzione promessa da Chi con giusto titolo e nel modo veramente adeguato lo può fare.

Unione Missionaria del Clero

Il nuovo Presidente e sue comunicazioni

Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Ruggero Borelli, Vescovo di Faenza-Modigliana con lettera del 10 Marzo 1927, annunciando di essere stato chiamato dalla S. C. di Propaganda Fide a succedere a S. E. Rev.ma Monsignor Guido Conforti, Presidente dell'Unione Missionaria del Clero in Italia, fa importanti comunicazioni e raccomandazioni. Tra l'altro egli dice.

« Mi conforta che nel prendere visione di tutto il movimento della nostra Unione, ho potuto constatare che tutti, dirigenti, propagandisti, delegati, sono animati dal più grande affetto verso la medesima, e vorrebbero vederla perfettamente organizzata in tutte le diocesi, in modo da poter divenire, come vuole la sua stessa natura, lo spirito animatore e propulsore di tutta l'organizzazione missionaria. E con l'aiuto di Dio e la buona volontà, che non può mancare, tale dovrà essere.

« L'Unione Missionaria è ormai conosciuta e diffusa in tutte le diocesi, e ciò si deve all'appoggio che tutti gli eccellentissimi Vescovi hanno dato alla costituzione e allo sviluppo della medesima...

« Affinchè poi la diffusione dello spirito missionario, che tanto serve al mantenimento ed allo sviluppo della fede e pietà cristiana nel popolo, e dello zelo sacerdotale nel Clero, segni un continuo progresso, mi permetto ricordare alcune cose che tanto sono raccomandate dal S. Padre e da S. Eminenza il Sig. Prefetto della S. Congregazione di Propaganda Fide.

1. Promuovere in tutte le Parrocchie ogni anno delle giornate missionarie, invitando il popolo a pregare specialmente con la S. Comunione per la conversione degli infedeli.

2. Favorire la coltura missionaria del Clero e del popolo, appoggiando

specialmente la preparazione di settimane missionarie e di convegni di Sacerdoti.

3. Inculcare l'adesione dei Sacerdoti all'Unione Missionaria raccomandando loro di mantenersi fedeli vivendone lo spirito e soddisfacendo agli impegni assunti.

4. Zelare in modo particolare le Opere Missionarie Pontificie, cioè la *Propagazione della Fede*, *S. Infanzia*, *S. Pietro Apostolo per la formazione del clero indigeno* e la *Colletta per la redenzione degli schiavi*: tra queste la preferenza deve essere data alla Propagazione della Fede, per volontà espressa del S. Padre.

5. Per riuscire a ciò, a noi sembra necessario che il Sacerdote Delegato sia non solo dotato di qualità atte alla propaganda, ma possibilmente libero da altri impegni, onde possa dedicare tempo ed energie a far conoscere sempre più nel popolo i bisogni urgenti e gravi delle missioni e suscitare la efficace cooperazione.

« Quando poi fosse possibile, sarebbe ottima cosa che il Delegato avesse un proprio ufficio a fianco della Curia, in giorni ed ore stabilite al quale potessero accedere liberamente i Sacerdoti ».

Sezione Torinese dell'Assoc. Italiana di S. Cecilia

Il nuovo Consiglio Direttivo

La sezione torinese dell'Associazione Italiana di Santa Cecilia tenne il 10 Marzo u. s. l'assemblea annuale per la ricomposizione del Consiglio Direttivo. Dopo una relazione del Can. Carlo Rossi sullo stato attuale dell'Azione Cecilianiana in diocesi, il Presidente in carica Teol. A. Gaydo espose l'operato della sezione nell'anno decorso, soffermandosi sui risultati buoni della Scuola d'organo, da cui furono dati dal termine dell'anno scolastico sei diplomi di organista parrocchiale ai Signori:

Sac. D. Antonio Prando, Salesiano;

Sig.ne Domitilla Aschieri, Innocenza Fontana, Bianca Mazzarino, Elena Pol, Nelda Vaudagnotti.

Procedutosi all'elezione, furono per acclamazione chiamati a far parte del Consiglio Direttivo i seguenti Signori:

Sac. D. Giovanni Battista Grosso, Salesiano - Delegato regionale.

Teol. Agostino Gaydo, Curato di S. Agostino, Presidente in carica.

Teol. Pompeo Borghezio, Curato di S. Massimo.

Sac. D. Giovanni Turco, Insegnante di canto nel Seminario Metropolitano.

Maestro Delfino Thermignon.

Maestro Angelo Surbone.

Can. Carlo Rossi, Canonico di S. Lorenzo.

Teol. Matteo Fasano, Insegnante municipale.

Teol. Vincenzo Rossi, Canonico di S. Lorenzo.

Sac. Luigi Carnino, Vice Curato S. Agostino.

Il Consiglio Direttivo, radunatosi la prima volta il 17 Marzo, distribuiva le cariche. Risultarono eletti:

Presidente: Can. Carlo Rossi.

Vice Presidenti: Teol. P. Borghezio; Maestro D. Thermignon.

Segretario: D. Luigi Carnino.

S. Eminenza il Cardinale Arcivescovo con proprio autografo in data 23 Marzo si degnava prender visione delle nomine e di approvarle.

Atti della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

Circa i sacerdoti e chierici che frequentano le scuole normali

Pubblichiamo questa importante circolare della Segreteria di Stato ai Vescovi d'Italia, che non venne finora pubblicata, e che rischiarà il recentissimo decreto della S. C. del Concilio, che riportiamo qui appresso, riguardante i sacerdoti che sono anche maestri in scuole pubbliche.

Non di rado accade che giovani sacerdoti fanno istanza al proprio Vescovo per ottenere il permesso di frequentare i Corsi normali affine di conseguire il diploma per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari pubbliche; e vari R.mi Ordinari hanno domandato alla S. Sede come debbano regolarsi in proposito.

E' evidente che la scuola elementare, affidata al Sacerdote, presenterebbe, specialmente ai giorni nostri, grandi vantaggi. Basta riflettere che il maestro miscredente è il vero tramite per cui passano nella popolazione delle campagne le idee più perniciose, tanto per mezzo della cattiva educazione da lui impartita agli alunni, quanto mediante la deleteria influenza che esso esercita sugli adulti, i quali, al maestro, come alla persona più istruita, sogliono in molti casi far ricorso.

E' pure evidente che il Sacerdote insegnante può esercitare nella scuola e fuori della scuola una vera opera di apostolato, sia coll'installare buoni principii nell'animo dei fanciulli, sia acquistando sui medesimi grande ascendente, e per mezzo di essi attirando alla Chiesa le loro famiglie eventualmente poco praticanti.

Oltre a questi vantaggi di ordine generale, il sacerdote stesso ne avrebbe non lieve utilità, specialmente quando potesse conciliare l'ufficio di maestro con un ministero spirituale, ad es., di vice parroco o di cappellano. Tale vantaggio sarebbe sensibilissimo, particolarmente nei piccoli centri, perchè si fornirebbe a molti sacerdoti un'occupazione quotidiana di alta utilità sociale, colla quale, non solo eviterebbero ogni pericolo di ozio, ma si procurerebbero i mezzi di superare le attuali difficoltà economiche.

Dall'altro lato però, se si considera l'ambiente in cui il giovane sacerdote deve vivere alcuni anni per conseguire il diploma di insegnante e la speciale condizione in cui gli attuali regolamenti scolastici mettono il maestro elementare, sottomettendolo all'Autorità civile, che può trasferirlo a suo piacere, sembra cosa assai pericolosa lasciare aperta indistintamente al Clero la via dell'insegnamento nelle pubbliche scuole.

L'esperienza ha purtroppo dimostrato che scarso vantaggio risente la Chiesa dagli ecclesiastici che attualmente insegnano nelle scuole pubbliche, mentre invece non è poco il danno che ne deriva generalmente alla disciplina dei medesimi ed alla integrità dei loro costumi. Non pochi sacerdoti che facevano di sè bene sperare mentre erano in Seminario, frequentando poi i Corsi normali hanno perduto lo spirito ecclesiastico: altri poi inviati dal Provveditore agli studi in luoghi lontani dalla loro Diocesi, privi della sorveglianza del proprio Ordinario e trovandosi soli in un ambiente nuovo e diverso, hanno preso le maniere degli altri maestri secolari e si considerano in tutto come impiegati dello Stato.

Giova poi tener presente che se si lasciasse ai giovani sacerdoti libero il campo di dedicarsi all'insegnamento nelle pubbliche scuole, si correrebbe

pericolo che, nelle attuali condizioni economiche, anche buoni sacerdoti, attirati dagli stipendi governativi, abbandonerebbero gli uffici ecclesiastici che ora occupano.

Da tutto ciò segue che da una parte non sarebbe prudente un diniego generale del permesso di frequentare le Scuole normali, dall'altra i Reverendissimi Ordinari, tenendo sempre presenti i bisogni spirituali della propria diocesi, non devono accordarlo se non in casi particolari ed ai sacerdoti, che per le qualità di cui sono forniti fanno presumere che conserveranno intatta la loro vocazione sacerdotale, ed eserciteranno l'ufficio di maestro alla dipendenza assoluta del proprio Ordinario e non per i proprii comodi, ma come una missione morale e religiosa. Anche in questi casi, però, sono necessarie le seguenti cautele, appunto per impedire qualunque detrimento dello spirito ecclesiastico nei medesimi:

1. I R.mi Ordinari, come regola generale, non concederanno questo permesso, se non a chierici che abbiano già terminato i loro studii nel Seminario ed abbiano ricevuto l'Ordine del Presbiterato.

2. Proibiranno in modo assoluto la frequenza di scuole miste, di quelle cioè alle quali convengono anche studentesse, ed anzi indicheranno particolarmente la città dove il sacerdote deve recarsi per seguire i corsi normali, preferendo quelle di provincia ove è più agevole il controllo disciplinare e minori sono i pericoli.

3. Se il Sacerdote in parola è obbligato a frequentare i Corsi normali fuori del luogo ove abitualmente risiede, deve prendere alloggio in un Istituto ecclesiastico, o presso un buon sacerdote.

4. Se per frequentare tali Corsi il sacerdote deve recarsi in altra diocesi, il suo Ordinario raccomanderà al Vescovo del luogo di prenderlo sotto la sua direzione e vigilanza, e si terrà esattamente informato sul di lui contegno.

5. Ottenuto il diploma, dovrà il sacerdote ricordarsi che rimane come prima vincolato al servizio della diocesi e soggetto al proprio Vescovo; quindi non potrà assumere l'ufficio di maestro nelle pubbliche scuole senza il di lui consenso, consenso che di natura sua è revocabile. Sarà poi cura del Vescovo medesimo di ritenere per quanto può detto sacerdote in Diocesi, aiutandolo a conseguire ivi un posto d'insegnante. Se poi ciò non fosse possibile, potrà il Vescovo concedergli il permesso di recarsi altrove, ma si intende che anche questo permesso è revocabile, per cui se, in seguito a mutate circostanze, il Vescovo giudicherà opportuno che il Sacerdote assuma qualche ufficio ecclesiastico in diocesi, potrà sempre imporglielo, senza che esso possa rifiutarsi anche allegando ragioni economiche o di carriera.

6. Le norme summenzionate hanno effetto retroattivo, valgono cioè anche per gli ecclesiastici che attualmente frequentano i Corsi normali o già esercitano il magistero.

7. Il Vescovo prima di accordare il permesso di frequentare i Corsi normali o di esercitare l'insegnamento nelle scuole pubbliche, farà firmare al Sacerdote che lo richiede, le condizioni suindicate, avvertendo che ne potrà esigere l'osservanza anche colla comminazione di pene canoniche.

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità nel comunicarle, per venerato ordine del S. Padre, quanto precede, profitta ben volentieri dell'occasione per confermarci con distinta stima.

Di V. S. Rev.ma

Dal Vaticano, 18 novembre 1920.

Aff.mo per servirla

P. Card. Gasparri.

S. C. DEL CONCILIO

**Circa i sacerdoti che vanno fuori diocesi
per cura o villeggiatura**

Pubblichiamo ora, soppraggiungendo l'opportunità, questa Circolare della S. C. del Concilio a tutti gli Ordinari già uscita l'anno scorso, ma che non si potè pubblicare in tempo utile per la sua immediata osservanza. Stante la delicatezza dell'argomento ne diamo la motivazione in latino e le disposizioni in lingua italiana.

Sacrae huic Congregationi exploratum est, sacerdotes quosdam *aestivis potissimum et autumnalibus temporibus*, cum valetudinis causa rusticationem in montibus aut iuxta mare suscipiant, vel ad aquas salubritate praestantes profiscantur, ut balneo vel potu utantur, vixdum sacro peracto, reliquum diei tempus in voluptuaris conversationibus traducere, theatra, saltatorios ludos, cinematographa, quae vocant, et cetera huiusmodi spectacula adire, quae sacerdotis dignitatem prorsus dedeant. Nonnullos etiam, talari veste deposita, profanum omnino vestitum induere, ut magis liberi ac soluti evadant.

Huc accedit ut, *ceteris etiam temporibus*, sacerdotes non desint, qui huiusmodi libertati indulgendo, profanam sibi vestem induant qua urbes non noti inuisant et indecoris et haud honestis spectaculis intersint.

A riparare per quanto possibile questo gravissimo inconveniente e perchè non si accresca disgraziatamente il numero di questi sacerdoti nè si estenda per contagio questo malanno, questa S. C. del Concilio, mentre richiama su questo punto la più diligente attenzione degli Ordinari, decretò l'osservanza di queste prescrizioni:

1. I sacerdoti che desiderano assentarsi per qualche tempo dalla propria diocesi per ragioni di salute, ne presentino rispettosa istanza al proprio Ordinario, esponendo il tempo della partenza e del ritorno e il luogo dove intendono recarsi.

2. Gli Ordinari procurino di vagliare accuratamente le ragioni per cui i sacerdoti chiedono licenza di partire dalla diocesi; prima con tutta diligenza pongano ad esame la condotta dei richiedenti e non concedano la chiesta licenza se non con grande cautela.

3. Inoltre esigano che i sacerdoti prendano alloggio in alberghi od ospizi non sconvenienti a ministri di Dio.

4. Gli Ordinari stessi poi riferiscano quanto prima i nomi di questi sacerdoti alla Curia di quella Diocesi in cui si recano, col tempo di permanenza loro concesso e dove prendono alloggio.

5. Parimenti i sacerdoti appena giunti dove intendono soggiornare si presentino quanto prima alla Curia locale oppure, secondo le circostanze, al Vicario foraneo o al Parroco, che deve riferirne al suo Ordinario.

6. a) Gli Ordinari delle località, dove i sacerdoti usano recarsi per cura, facciano grande attenzione ai sacerdoti ivi dimoranti, vigilandoli essi stessi, o per mezzo di sacerdoti, ai quali affideranno questo speciale incarico, e non ammettano alla celebrazione della Messa se non quelli che abbiano obbedito alle suesposte prescrizioni.

b) Ed affinchè questi sacerdoti si regolino più facilmente secondo dovere, stabiliscano pene opportune da incorrersi se daranno scandalo o qualunque cosa facciano che sia indegna dell'ufficio sacerdotale.

c) Potranno anche comminare la *sospensione da incorrersi ipso facto* se frequentino teatri, cinematografi e simili spettacoli profani, o se depongano la veste talare.

d) Infine colpiscano questi sacerdoti con pene, a norma dei sacri canoni, se non obbediranno a queste prescrizioni e a tutte le altre leggi della Chiesa.

e) ne avvisino prontamente la rispettiva Curia e, se sarà necessario, anche questa S. Congregazione.

7. Su questo punto gli Ordinari vigilino anche riguardo ai religiosi e, se manchino, li puniscano a norma dei sacri canoni e li denuncino ai loro superiori maggiori.

Roma, 1. Luglio 1920

Donato Card. Sbarretti, Prefetto.

Circa i sacerdoti che sono anche maestri in pubbliche scuole

Avendo non pochi Ordinari richiesto che si stabilissero speciali norme disciplinari per i sacerdoti che insegnano nelle pubbliche scuole, questa S. C. nella seduta plenaria del 15 gennaio 1927 stabilì da osservarsi le seguenti prescrizioni, che il S. P. Pio XI nell'udienza del 1 Febbraio concessa all'Em.mo Cardinale Prefetto approvò e confermò ordinandone la pubblicazione:

1. Le prescrizioni della S. Sede sui chierici e sacerdoti che frequentano le pubbliche Università o le scuole normali, rimangono in tutto il loro vigore; specialmente si osservi con esattezza quanto venne ordinato con Lettera della Segreteria di Stato 18 novembre 1920.

2. I sacerdoti, anche dopo aver ottenuto il titolo di magistero, restano come prima legati al servizio della propria diocesi e soggetti al proprio Ordinario.

3. Procurino gli Ordinari che questi sacerdoti possano insegnare nella loro Diocesi, specialmente nei Seminari o nelle scuole private.

4. I sacerdoti non domandino nè accettino l'incarico e l'ufficio di insegnare nelle pubbliche scuole senza esplicito consenso del proprio Ordinario: il quale consenso è però sempre revocabile.

5. L'Ordinario, sotto grave responsabilità della sua coscienza, non conceda il consenso se non a quei sacerdoti che siano commendevoli per pietà e dottrina e siano in pubblico e in privato di buon esempio ad alunni e maestri.

6. L'Ordinario potrà permettere che il sacerdote diocesano si rechi in altra diocesi per insegnare, a condizione però che la carica d'insegnante si ritenga sempre *ad nutum* sia dell'Ordinario proprio che dell'Ordinario locale. Pertanto il sacerdote è sempre tenuto ad obbedire, rimosso qualsiasi pretesto, all'Ordinario della sua diocesi che lo richiami in servizio ed all'Ordinario del luogo che lo rimandi.

7. L'Ordinario non permetta che un sacerdote della sua diocesi vada ad insegnare in altra, senza prima averne avvisato l'Ordinario locale e averne ricevuto il consenso.

8. Il sacerdote che assume il magistero in altra diocesi, si presenti senza ritardo all'Ordinario locale, che, a norma del Can. 94 del Codice di D. C., dovrà ritenere come suo Ordinario finchè ivi risiederà, sottomettendosi in tutto alla sua vigilanza, autorità e correzione.

9. L'Ordinario a sua volta potrà:

a) per giusta causa lasciata al suo arbitrio e prudenza, prescrivere che il sacerdote sia addetto a una chiesa;

b) stabilire che esso sia sottoposto alla speciale vigilanza del Vicario foraneo o del Parroco o di altro sacerdote;

c) richiedere che il sacerdote riferisca in qual casa abitualmente risiede e con quali persone coabiti; proibire che ritenga presso di sè o frequenti in qualsiasi modo donne sospette; ordinare, se ciò giudicherà opportuno o necessario, che abiti presso qualche casa religiosa da sè determinata;

d) proibire di accettare l'insegnamento in scuole di fanciulle o miste, o d'insegnare privatamente a fanciulle;

e) ordinare che osservi tutti e singoli gli obblighi comuni del clero; specialmente che intervenga alle conferenze dei casi di morale e di liturgia, che aiuti il parroco del luogo nella dottrina ai fanciulli, che nelle feste di precetto, nella Messa che celebra alla presenza dei fedeli, tenga una breve spiegazione del Vangelo o di qualche punto della Dottrina Cristiana;

f) ammonire, correggere e, se sarà il caso, convenientemente punire a norma dei sacri canoni, il sacerdote che non si regoli bene.

10. L'Ordinario locale, al termine di ogni anno scolastico, informi l'Ordinario del sacerdote sulla di lui vita e condotta.

11. Il sacerdote insegnante che debba assentarsi dalla sua residenza per tempo notevole ne avvisi l'Ordinario del luogo; andando in vacanza estiva gli presenti il dovuto omaggio; ritornando in sua diocesi si presenti all'Ordinario suo e ubbidisca fedelmente ai suoi ordini.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Roma, dalla Segreteria della S. C. del Concilio, 22 febr. 1927.

D. Card. Sbarretti, Prefetto.

Norme per disciplinare la celebrazione delle solennità religiose

E' stata diramata dalla S. C. del Concilio la seguente lettera a tutti gli Ordinari d'Italia.

Da varie parti d'Italia, e specialmente dal Mezzogiorno, con maggiore frequenza che non per il passato, vengono denunziati abusi infiltratisi nelle manifestazioni del culto pubblico, specie nei così detti festeggiamenti quali sogliono aver luogo in occasione delle solennità religiose.

E' stato riferito a questa Sacra Congregazione del Concilio che non è infrequente il caso, che laici poco o punto praticanti, senza nessuna intesa con i parroci e con i rettori di chiese e senza nessuna approvazione da parte dell'autorità diocesana, si costituiscono arbitrariamente in comitati, commissioni, e sotto il titolo di procuratori o *mastri* di festa, fanno collette senza darne il rendiconto, stabiliscono e trasferiscono senza riguardo alcuno al calendario ecclesiastico i giorni delle feste patronali, stipulano contratti per addobbi, impongono orari ed itinerari per le processioni, invitano predicatori, ecc., senza affatto consultare nè i parroci nè i rettori di chiese. Avviene così che si perde di vista lo scopo precipuo delle feste, che deve essere eminentemente religioso, si sciupano somme ingenti, le quali potrebbero essere impiegate più utilmente per eventuali restauri di chiese, rifornimenti di sacra suppellettile, per sussidiare le varie opere di beneficenza esistenti nella parrocchia.

Questa S. C. del Concilio non può non rendersi conto della gravità della cosa, e perciò, volendo intervenire affinché gli abusi denunziati non si allarghino e si perpetuino, invita i R.mi Ordinari:

a) a richiamare l'attenzione del loro clero e di tutti i buoni cristiani sulle precise disposizioni dei canoni 1247 paragr. 2, 1293, 1294, 1295, 1341 e 1503 del Codice Canonico che regolano siffatta materia;

b) ad esortare il Clero a riprendere con la necessaria prudenza non solo la iniziativa, ma anche la direzione delle feste religiose, nell'ambito sacro e delle processioni che si svolgono fuori delle chiese;

c) a formulare essi stessi speciali regolamenti per disciplinare sia la costituzione e l'azione delle così dette commissioni di feste, sia il decorso e devoto andamento delle processioni, abolendo tutti gli abusi tante volte lamentati, ed invigilare perchè tali regolamenti siano osservati.

Prego pertanto l'E. V. Rev.ma di voler prendere a cuore un argomento di tanta importanza e di rivolgervi tutta la sua cura, riferendomi poi a fin d'anno, e precisamente entro il dicembre 1927, il risultato dell'opera Sua.
Donato Card. Sbarretti, Prefetto.

S. C. DEI SACRAMENTI

Facoltà ai Sacerdoti Adoratori infermi di comunicarsi non digiuni, quotidianamente.

Il Procuratore Generale dei Padri Sacramentini presentò istanza al S. Padre per ottenere che ai Sacerdoti Adoratori sia concessa facoltà, quando siano infermi nè possano a giudizio del medico osservare il digiuno naturale prescritto prima della S. Comunione, comunicarsi *etiam quotidie more laicorum*, benchè abbiano prima preso qualche medicina o altro per *modum potus*.

Nell'udienza 29 marzo 1926 al Card. Prefetto della S. C. dei Sacramenti, il S. Padre esaudiva l'istanza *ad septennium*, à queste precise condizioni: *de consilio Confessarii, praemonito Ordinario loci eiusque obtenta venia, remota fidelium admiratione, aliisque servatis de iure servandis* — (*Ann. des Prêtres Ad.*, XXXIV, 218).

S. C. DEI RELIGIOSI

Circa l'autorità dell'Ordinario di permettere il passaggio da un monastero all'altro dello stesso Ordine.

I. — Le monache di monasteri in cui si emettono soltanto i *voti semplici* a norma del canone 488, 7. e del decreto 23 giugno 1923 della S. C. dei Religiosi, non possono passare dal proprio ad altro monastero *sui iuris* e dello stesso Ordine per sola autorità dell'Ordinario o degli Ordinarii: si applichi il can. 632, che richiede la licenza della S. Sede.

II. — Neppure possono le dette monache, senza licenza della S. Sede, esser trasferite dall'Ordinario o dagli Ordinarii dal proprio ad altro monastero, come sopra, col consenso delle due Comunità, almeno *ad tempus*, sicchè sia loro dato, nel nuovo monastero e mentre ivi risiedono, godere dei diritti e coprire cariche come monache di quella famiglia.

(Decisione 9 novembre 1926, approvata e confermata dal S. Padre con ordine di pubblicazione).

NOTA. — La ragione di queste due decisioni negative sta nel fatto che trattasi di monasteri *sui iuris*, cioè autonomi e indipendenti ciascuno dall'altro, in guisa da formare nel loro insieme piuttosto una *confederazione*, che una *congregazione unica*. In tal caso il passare da un monastero all'altro equivale al passaggio da una religione all'altra, che il can. 632 riserva all'autorità della Sede Apostolica. Nè si fa distinzione fra monasteri maschili e femminili. (*Mon. Eccl.*, gennaio 1927, pag. 6).

S. C. DEI RITI

Giornata missionaria nella penultima domenica di ottobre e prescrizioni liturgiche.

Il Consiglio superiore della Pontificia opera della Propagazione della Fede supplicò il S. Padre per ottenere:

1.o che venga fissata una Domenica, segnatamente la penultima di ottobre, come *giornata di preghiere e di propaganda missionaria* in tutto il mondo cattolico;

2.o che in detta Domenica, in tutte le Messe, si aggiunga come Colletta imperata *pro re gravi* l'orazione *Pro Propagatione Fidei*;

3.o che la predicazione in tale Domenica sia di carattere missionario con particolare riflesso all'Opera della Propagazione della Fede, eccitando i Fedeli ad iscriversi all'Opera medesima; non intendendosi peraltro limitare necessariamente la predicazione alle sole Missioni;

4.o che si conceda l'Indulgenza Plenaria, applicabile ai defunti, a quanti in tale Domenica si comunicheranno e pregheranno per la conversione degli infedeli;

5.o che in occasione di feste e congressi missionari si possa celebrare la Messa votiva solenne *Pro Propagatione Fidei*, anche nei giorni di rito doppio maggiore e nelle Domeniche minori.

La S. C. dei Riti con rescritto 14 aprile 1926 (pubblicato appena ora in *Acta Ap. Sedis*) annunciava che il Santo Padre aveva accolto questi voti e che *prudenti iudicio Ordinariorum exsequenda mandavit: servatis tamen Rubricis aliisque de iure servandis*.

N. B. — In omaggio a questo Rescritto Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo in tempo utile darà comunicazione di quanto dovrà farsi nella nostra Archidiocesi.

Privilegio agli ascritti all'Unione Apostolica per la celebrazione della Messa votiva del S. Cuore

Con rescritto 9 dicembre 1925 della S. C. dei Riti il S. P. Pio XI concesse ai sacerdoti ascritti all'*Unione Apostolica* il singolare privilegio di potere in tutti i *primi venerdì* *dele. mese* - *non impediti da una festa del Signore, da un doppio di I classe, da una feria o vigilia privilegiata* - celebrare con tutti i diritti concessi dal Breve *Altero nunc* di Leone XIII, senza obbligo di speciali esercizi di pietà da tenersi pubblicamente, la Messa votiva del S. Cuore di Gesù, con piena libertà di scelta del formulario, il quale pertanto potrà desumersi dalla appendice del Messale anche se in quella diocesi in cui si celebra per la festa e per le Messe votive del S. Cuore il formulario sia fissato inderogabilmente nel comune a tutta la Chiesa o in un proprio; potrà inoltre essere celebrata la Messa del S. Cuore Eucaristico di Gesù

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

Circa il potere del Vescovo di comunicare alcune facoltà

La S. Penitenzieria il 18 luglio 1919 aveva dichiarato non essere lecito ai Vescovi comunicare abitualmente ai sacerdoti della loro Diocesi la facoltà di benedire Rosari, ecc. di cui al can. 349, par. 1, n. 1, con applicazione d'indulgenze.

Richiesta la S. Penitenzieria se le facoltà del can. 349 par. 1, n. 1, si possano almeno comunicare per *modum actus* — e se competano anche al Vicario Generale — alle due questioni rispose negativamente (10 nov. 1926).

Indulgenze annesse alla formola di Consacrazione del genere umano

E' concessa l'Indulgenza di 300 giorni ogni volta per chi recita la formola di consacrazione del genere umano prescritta per la festa della Regalità di N. S. (opportunamente si dichiara potersi omettere la parola: *umilmente prostesi dinanzi al vostro altare*).

E' concessa l'indulgenza di 200 giorni ogni volta per chi recita l'invocazione tolta dalla predetta formola: « *Riguardate, o Signore, con occhio di misericordia i figli di quel popolo, che fu un giorno il prediletto; scenda anche sopra di loro, lavacro di redenzione e di vita, il Sangue già sopra di essi invocato* ».

Chi recita quotidianamente per un mese la predetta formola o anche la sola invocazione potrà acquistare, alle solite condizioni, indulgenza plenaria, applicabile anche ai defunti.

S. ROMANA ROTA

Un matrimonio fra due protestanti dichiarato nullo per coazione

Certa Consuela Vanderbilt, americana, battezzata in setta acattolica, fu impedita dalla madre di sposare il giovane R. M. col quale aveva già contratti segreti sponsali. La madre, anzi, condotta la figlia in Inghilterra, le fece conoscere il duca Carlo di Malborough, che poi, recatosi in America, la richiese a sposa. La figlia non ne volle sapere, ma la madre fece divulgare su tutti i giornali la notizia del fidanzamento, e il 6 novembre 1895, dopo inutili pianti e suppliche, Consuela dovette sposarlo, nella chiesa anglicana di New-York.

Questa dichiarò fin da principio al duca che l'aveva sposato per forza e che amava sempre il suo primo fidanzato. Dopo varie vicende, nonostante la nascita di due figli, nel 1905 si separarono, nel 1920 ottennero il divorzio e passarono entrambi a nuove nozze.

Nel 1925 Consuela adì la Curia di Southwart chiedendo la dichiarazione di nullità del suo matrimonio col duca, e l'ottenne il 9 febbraio 1926. Interposto il prescritto appello dal Difensore del vincolo presso la S. Rota, il 29 luglio 1926 venne confermata la sentenza della Curia.

Il fatto non è che un caso chiarissimo di *metus reverentialis* nella forma più consueta. Fu provato che al timore dell'*indignazione diuturna e grave*, si aggiunge il timore della *morte della madre* per l'esasperazione, date le sue precarie condizioni di salute; timore *ab intrinseco* anche questo, perchè la madre si servì pure di questo argomento per vincere la resistenza della figlia. Nè il matrimonio poté essere sanato dalla convivenza coniugale, perchè mancò il consenso posto con consapevolezza dell'impedimento e della conseguente nullità.

Particolare del caso è il giudizio della Chiesa Cattolica sulla posizione coniugale di due cattolici, disposti a restar tali. Ma dato che si trattava di due battezzati (non essendovi il minimo appiglio per dubitare della validità del battesimo amministrato dagli anglicani), quel matrimonio è *sacramento* ed ha perciò la Chiesa il diritto di giudicarlo (benchè a ciò non *obligata*) (can. 1960) e sempre secondo le sue leggi (can. 1016). Con ragione venne perciò dichiarata la nullità, perchè, anche ammesso che l'impedimento dirimente dalla coazione sia di diritto positivo, più che di diritto naturale — sebbene il diritto naturale presti un vero fondamento a stabilirlo (can. 103, par. 2) — resta sempre certo che questa legge positiva riguarda anche il matrimonio-sacramento degli acattolici battezzati; tanto vero che, dove la legge positiva ha voluto escludere o limitare questa estensione, lo ha fatto esplicitamente (can. 1099).

Per la tutela degli agricoltori infortunati sul lavoro

A tutti i Signori Parroci dell'Archidiocesi di Torino il *Patronato Nazionale per gli infortuni e le Assicurazioni sociali* (con Sede in Torino, Via Principe Amedeo, 11) ha spedito una interessantissima circolare con norme pratiche per la tutela degli agricoltori infortunati sul lavoro agricolo, che i RR. Parroci faranno assai bene a divulgare, compiendo viva opera di carità sociale. La riportiamo sunteggiandola:

Il contadino che si infortunia sul lavoro agricolo è protetto dal decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450 in vigore dal 1. Maggio 1919, che assicura per infortunio in occasione di lavoro un indennizzo giusta una prestabilita tabella, secondo la natura e l'esito dell'infortunio, l'età degli infortunati, eccetera.

La concessione però di tale indennizzo è subordinata a tali pratiche di carattere amministrativo e contenzioso, che troppo spesso esse vengono chiuse negativamente, anche perchè gli Istituti, chiamati dalla legge a gestire tale assicurazione, tendono coi più svariati mezzi ad eludere il pagamento delle indennità.

Per assistere gli agricoltori in questa occorrenza, il Governo ha istituito il *Patronato Nazionale* col compito di eliminare il patrocinio privato ed evitare che i contadini accettino consigli da incompetenti, con proprio gravissimo danno.

A questo scopo il *Patronato* domanda il volenteroso interessamento dei RR. Parroci e tutta la loro migliore collaborazione.

Praticamente venne suggerito quanto appresso:

1. Di ogni infortunio agricolo ed industriale di cui i sigg. Parroci vengano a conoscenza, gli stessi abbiano cura di fare immediata segnalazione a questa Direzione Provinciale, mediante pro-memoria nel quale sieno indicate le generalità e l'indirizzo dell'infortunato, oltre alle sommarie informazioni che ritenesse opportuno fornirci (tale corrispondenza in busta aperta va in franchigia).

2. Per interessare maggiormente i sigg. Parroci a questa attività il *Patronato Nazionale* potrà per i singoli casi d'infortunio trattare epistolarmente con i Parroci stessi, i quali, alla loro volta, si terranno a contatto con gli interessati.

3. In un secondo tempo i RR. Parroci potranno essere dotati di appositi formulari per le segnalazioni degli infortuni e delle relative deleghe.

4. Per fare opera compiuta i Parroci potranno avere la comunicazione dei casi d'infortunio direttamente dai medici condotti che debbono fare, per legge, le relative denunce.

Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo ha approvato l'invito rivolto dal *Patronato* ai RR. Parroci e li prega vivamente d'interessarsi per la sua pratica esecuzione.

BIBLIOGRAFIA

I. PORRA. — *REGINA O LA REGALITA' della MADONNA, con appendice sulle Ville regali Mariane (i Santuari).* — Padova, Libreria Gregoriana Editrice. - Bel volume di 320 pag. L. 12.

Sono 33 considerazioni che sviluppano il tema nuovissimo della Regalità di Maria, essenzialmente connessa alla Regalità di Gesù Cristo. Trattazione nuova e d'attualità, che può fornire ottima traccia per un bel mese di Maggio. Ogni considerazione si chiude con un bell'esempio. Seguono notizie storiche su trenta Santuari Mariani. Libro veramente raccomandabile.

Mons. C. Barbero, *dirett. resp.* - Tip. G. MONTRUCCHIO - Via Parini, 14